

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1807

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

e col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 2421)

*approvato dalla Camera dei deputati il 28 novembre 1996*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 novembre 1996*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1996,  
n. 520, concernente modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante  
misure a tutela dell'ozono stratosferico

---

## INDICE

Disegno di legge .....	Pag.	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati .....	»	6

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 520, concernente modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 febbraio 1996, n. 56, 12 aprile 1996, n. 193, 11 giugno 1996, n. 315, e 2 agosto 1996, n. 411.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1996, N. 520*All'articolo 1:**dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono aggiunte, in fine, le parole: «, gli enti e gli istituti privati di ricerca».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, capoverso, il primo periodo è sostituito dai seguenti:*  
«La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, ad eccezione del bromuro di metile, cessano nei termini e secondo le modalità previsti dal regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio del 15 dicembre 1994, secondo le definizioni ivi previste, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del citato regolamento (CE) n. 3093/94. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione e l'esportazione del bromuro di metile cessa nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 26 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 82 del 6 aprile 1996».

*All'articolo 4:**al comma 1, è premesso il seguente:*

«01. All'articolo 11, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono aggiunte, in fine, le parole: “, rientranti nei programmi relativi alle materie tecniche e scientifiche”».

**DECRETO-LEGGE**

*Decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 520, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 1994.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549,  
recante misure a tutela dell'ozono stratosferico**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, al fine di dare attuazione alla sopravvenuta normativa comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) al regolamento (CE) n. 3093/1994 del Consiglio del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono».

2. All'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, le parole: «citato regolamento (CEE) n. 594/1991, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/1992» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 3093/1994» e all'articolo 4, comma

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

**Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549,  
recante misure a tutela dell'ozono stratosferico**

Articolo 1.

1. *Identico.*

**1-bis.** All'articolo 1, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono aggiunte, in fine, le parole: «, gli enti e gli istituti privati di ricerca».

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

1, le parole: «regolamento (CEE) n. 594/1991» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 3093/1994».

#### Articolo 2.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono sostituiti dal seguente:

«3. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano comunque il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. Per le modalità di cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, per gli usi essenziali e/o critici delle sostanze di cui alla tabella B relativamente ai quali sono concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma, nonchè per le date fino alle quali è consentito l'utilizzo delle sostanze indicate nella tabella A allegata alla presente legge per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e impianti, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 26 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 1996. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono apportate modifiche ed integrazioni al citato decreto 26 marzo 1996».

2. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«4. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti, possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente».

3. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito».



(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

## Articolo 2.

### 1. *Identico.*

«3. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, **ad eccezione del bromuro di metile, cessano nei termini e secondo le modalità previsti dal regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio del 15 dicembre 1994**, secondo le definizioni ivi previste, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del **citato** regolamento (CE) n. 3093/94. **La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione e l'esportazione del bromuro di metile cessa nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 26 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 82 del 6 aprile 1996.** Per le modalità di cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, per gli usi essenziali e/o critici delle sostanze di cui alla tabella B relativamente ai quali sono concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma, nonché per le date fino alle quali è consentito l'utilizzo delle sostanze indicate nella tabella A allegata alla presente legge per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e impianti, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 26 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 1996. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono apportate modifiche ed integrazioni al citato decreto 26 marzo 1996».

### 2. *Identico.*

### 3. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

#### Articolo 3.

1. Al comma 8, lettera *i*), dell'articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità con le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 3093/1994 e con le disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 130T del Trattato di Roma istitutivo della Comunità europea;».

2. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i-bis*) delle modalità per l'applicazione dell'etichettatura e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 12».

#### Articolo 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«1. I prodotti e i beni, contenenti le sostanze lesive, prodotti nel territorio dello Stato o provenienti da Stati esteri, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *i-bis*), devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: "Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico; alla fine del suo utilizzo deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta: chiedere informazioni ai Servizi di gestione della nettezza urbana nel vostro comune"».

2. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«4. Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere inserite:

*a*) nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari, oppure nei certificati di garanzia dei prodotti o beni contenenti le sostanze lesive;

*b*) nei messaggi pubblicitari diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti e di beni che contengono le sostanze lesive».

#### Articolo 5.

1. Sono abrogati gli articoli 6, commi 2, 3, 4, 7 e 8, lettere *e*), *f*) e *h*), 7, 8 e 9 della legge 28 dicembre 1993, n. 549.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 3.

*Identico.*

Articolo 4.

**01. All'articolo 11, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono aggiunte, in fine, le parole: «, rientranti nei programmi relativi alle materie tecniche e scientifiche».**

1. *Identico.*

2. *Identico.*

Articolo 5.

*Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

#### Articolo 6.

1. Sono autorizzati con decorrenza dall'anno 1996, la continuazione delle spese relative alle attività nazionali previste dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, riguardanti le misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, nonché il finanziamento per la partecipazione ai comitati e gruppi di lavoro e l'apporto del contributo italiano per finanziare le spese amministrative del Segretariato, previsti dal protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e ratificato con legge 23 agosto 1988, n. 393.

2. È autorizzata a decorrere dall'anno 1996, la continuazione delle spese connesse alle attività previste dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65.

3. All'onere derivante dalla applicazione dei commi 1 e 2, valutato rispettivamente in lire 1.480 milioni annue ed in lire 1.800 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1996.

SCÀLFARO

PRODI - RONCHI - BERSANI - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 6.

*Identico.*

